

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/2377 DELLA COMMISSIONE**del 14 ottobre 2016****recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 1394/2014 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca pelagica nelle acque sudoccidentali**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6, e l'articolo 18, paragrafi 1 e 3,

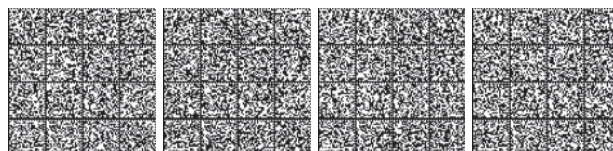
considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 mira alla progressiva eliminazione dei rigetti in tutte le attività di pesca dell'Unione mediante l'introduzione di un obbligo di sbarco delle catture di specie soggette a limiti di cattura.
- (2) L'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare piani in materia di rigetti mediante un atto delegato, per un periodo non superiore a tre anni, sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri in consultazione con i consigli consultivi competenti.
- (3) Il regolamento delegato (UE) n. 1394/2014 della Commissione ⁽²⁾ istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca pelagica nelle acque sudoccidentali al fine di facilitare l'attuazione dell'obbligo di sbarco tramite alcuni meccanismi di flessibilità.
- (4) Conformemente all'articolo 15, paragrafo 5, lettera e), del regolamento (UE) n. 1380/2013, un piano in materia di rigetti può includere la fissazione delle taglie minime di riferimento per la conservazione.
- (5) Il Belgio, la Spagna, la Francia, i Paesi Bassi e il Portogallo hanno un interesse diretto alla gestione della pesca nelle acque sudoccidentali. Dopo aver consultato il consiglio consultivo per le acque sudoccidentali e il consiglio consultivo per gli stock pelagici, il 30 maggio 2016 i suddetti Stati membri hanno presentato alla Commissione una raccomandazione comune in cui hanno proposto che, in deroga all'allegato XII del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio ⁽³⁾, la taglia minima di riferimento per la conservazione del sugarello (*Trachurus spp.*) nella divisione CIEM VIIIc e nella sottozona CIEM IX venga fissata a 12 cm per il 5 % dei contingenti rispettivi della Spagna e del Portogallo. La raccomandazione comune ha proposto inoltre che, entro tale limite del 5 % del contingente di sugarello, nell'ambito della pesca artigianale con sciabiche da spiaggia detta «xávega» praticata nella divisione CIEM IXa, l'1 % del contingente del Portogallo possa essere catturato con una taglia inferiore a 12 cm.
- (6) Un contributo scientifico è stato fornito dagli organismi scientifici competenti e rivisto dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP). Lo CSTEP ha concluso che il fatto di ridurre la taglia minima di riferimento per la conservazione, come suggerito dalla raccomandazione comune, comporta un rischio limitato di modificare il modello di sfruttamento tradizionale. Tale modello di sfruttamento, combinato con tassi di sfruttamento poco elevati, non sembra compromettere le dinamiche degli stock interessati. Al tempo stesso, lo CSTEP ha fatto osservare che il controllo delle catture con limiti di taglia diversi può essere problematico e, se non effettuato correttamente, può determinare un aumento della mortalità. È inoltre importante che i limiti percentuali stabiliti per le taglie inferiori siano rispettati. È dunque fondamentale che gli Stati membri interessati mettano in atto misure di controllo adeguate per il tipo di pesca in questione.
- (7) Le misure incluse nella raccomandazione comune sono conformi all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e possono di conseguenza essere incluse nel piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca pelagica nelle acque sudoccidentali.

⁽¹⁾ GUL 354 del 28.12.2013, pag. 22.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1394/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca pelagica nelle acque sudoccidentali (GUL 370 del 30.12.2014, pag. 31).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GUL 125 del 27.4.1998, pag. 1).



- (8) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 1394/2014.
- (9) Poiché le misure previste nel presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulle attività economiche collegate alla campagna di pesca della flotta dell'Unione e sulla relativa pianificazione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione. Esso dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2017,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 4 del regolamento delegato (UE) n. 1394/2014 è aggiunto il paragrafo seguente:

«In deroga all'allegato XII del regolamento (CE) n. 850/98, la taglia minima di riferimento per la conservazione del sugarello (*Trachurus* spp.) catturato nella divisione CIEM VIIIc e nella sottozona CIEM IX è di 12 cm per il 5 % dei contingenti rispettivi della Spagna e del Portogallo nelle suddette zone. Entro tale limite del 5 %, nell'ambito della pesca artigianale con sciabiche da spiaggia detta «xávega» praticata nella divisione CIEM IXa, l'1 % del contingente del Portogallo può essere catturato con una taglia inferiore a 12 cm.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

17CE0503

